REGOLAMENTO (CEE) N. 703/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2183/87 e n. 2983/87 relativi alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto e di sultanine non trasformate del raccolto 1986 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2183/87 [4] e n. 2983/87 [5] la Commissione ha stabilito i prezzi di vendita delle uve secche non trasformate del raccolto 1986 detenute dagli organismi ammassatori greci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 35/88 della Commissione [6], ha rettificato l'importo dell'aiuto per le uve secche della campagna 1987/1988; che occorre, pertanto, alla luce della necessità di non compromettere le condizioni di smaltimento dei prodotti dei raccolti 1986 e 1987, modificare i prezzi di vendita delle uve secche non trasformate del raccolto 1986, rimaste in magazzino, stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2183/87 e n. 2983/87, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 35/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dall'8 gennaio 1988, l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2183/87 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2983/87 sono sostituiti rispettivamente dall'allegato I e dall'allegato II del presente regolamento.

2. In ordine alle domande di acquisto accolte a decorrere dall'8 gennaio 1988, gli organismi ammassatori rimborsano agli operatori, su richiesta di questi ultimi, la differenza tra i pressi fissati, secondo i casi, dai regolamenti (CEE) n. 2183/87 e n. 2983/87 e i prezzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
[3] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[4] GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 14.
[5] GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 8.
[6] GU n. L 5 dell'8. 1. 1988, pag. 15.

ALLEGATO I

« *ALLEGATO II*

Qualità e prezzi delle uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1986 di cui all'articolo 1

Categoria	ECU/100 kg netti
1. « Ombra », della regione di Eghion	73,075
2. « Scelta di sole », della regione di Eghion	71,529
3. « Ombra », della regione di Corinto	71,013
4. « Scelta di sole », della regione di Corinto	68,917
5. « Corrente », della regione di Eghion	67,921
6. « Scelta di sole », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	66,994
7. « Corrente », della regione di Corinto	66,994
8. « Scelta di sole », del resto della Messenia	65,963
9. « Corrente », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	64,933
10. « Corrente », del resto della Messenia	63,902
11. « Corrente », di altre regioni	58,439 »

ALLEGATO II

« *ALLEGATO II*

Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1

	(in ECU/100 kg)
Sultanina n. 1	74,197
Sultanina n. 2	72,647
Sultanina n. 4	70,270
Sultanina n. 5	67,170 »